



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/28 APRILE 2007

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437
del 5 novembre 1998)

Verona, 21 marzo 2007



AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa
Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 27 aprile 2007 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 9, con ingresso dalla Porta "D", accessibile da Via Silvestrini, alle ore 9.00 di sabato 28 aprile 2007, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2006 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2006, alla determinazione del dividendo nonché alla definizione, per l'esercizio 2007, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina di componenti il Collegio Sindacale;
4. Nomina dei probiviri.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale in due *tranches* con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2524, 4° comma, del codice civile, da riservarsi alla Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni e/o sue controllate, per un importo di complessivi nominali Euro 19.387.320,00 (diciannovemilionitrecentottantasettemila-trecentoventi/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.462.440 (seimilioni quattrocentosessantadue mila quattrocento quaranta) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre). Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le correlate modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale.
2. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In quanto previsto dalle vigenti normative, sarà in termini messa a disposizione, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione relativa ai vari punti dell'ordine del giorno. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni che documentino il proprio possesso azionario tramite idonea certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati. A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che detta documentazione attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista ed il rilascio della sopra indicata certificazione.



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2006 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2006, alla determinazione del dividendo nonché alla definizione, per l'esercizio 2007, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza

Si riportano di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla distribuzione dell'utile, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla documentazione relativa. A seguire sono riportate anche le proposte relative alle altre deliberazioni del presente punto dell'ordine del giorno in applicazione delle vigenti disposizioni statutarie (cfr. All. 1).

"Egredi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2006 in tutte le sue componenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, non senza preliminarmente ricordare che, per quanto riguarda le erogazioni a favore di finalità di indole economico-sociale o di beneficenza ed i compensi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, le modifiche statutarie introdotte dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2004 ne prevedono ora l'imputazione a carico dell'esercizio.

Il riparto proposto dell'utile di esercizio di 76.860.041 euro è il seguente:

- alla riserva legale il 20%	euro	15.372.008
- alle azioni aventi diritto, in circolazione alla data del 31 dicembre 2006 (per poter assegnare un dividendo in ragione di euro 1,25 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge)	euro	59.239.036
- alla riserva dividendi	euro	2.248.997

Inoltre il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'assegnazione a ciascuna delle azioni in circolazione di un ulteriore importo pari a euro 0,30 per complessivi euro 14.217.368, a valere sulla riserva straordinaria da conferimento istituita nell'Assemblea del 26 aprile 2003.



Se la presente proposta verrà da Voi approvata, il dividendo complessivo di euro 1,55 per azione (euro 1,25 ordinario e 0,30 straordinario) al lordo delle ritenute di legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 10 maggio 2007, con data stacco il giorno 7 dello stesso mese.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che nell'Assemblea del 26 aprile 2003 era stata deliberata la destinazione di una quota dell'utile d'esercizio a riserva straordinaria da conferimento, pari ad un importo di 90,889 milioni corrispondente alla plusvalenza derivante dal conferimento alla controllata Cattolica Immobiliare del ramo d'azienda immobiliare, al netto delle relative imposte e della quota destinata per legge alla riserva legale. Ciò in quanto tale componente positivo di reddito derivava da un'operazione interna al Gruppo.

Le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare nel frattempo intervenute hanno quindi portato a ritenere distribuibile quota parte di detta riserva (già utilizzata in concomitanza con la distribuzione dell'utile 2005 per euro 9.478.246).

Il Consiglio da quindi atto della libera disponibilità delle riserve in parola, nonché, come emerge dal progetto di bilancio relativo all'esercizio 2006, dell'insussistenza di perdite che potrebbero ostare alla distribuibilità delle riserve in parola.”

Il Consiglio, tenute presente le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, con particolare riferimento rispettivamente all'art. 2389 del codice civile e all'art. 26 dello Statuto Sociale, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, le funzioni svolte, le dimensioni raggiunte dal Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone i seguenti emolumenti:

- | | | | |
|---|--|------|--------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2007 | Euro | 1.080.000,00 |
| | <i>di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> | | |
| - | Medaglia di presenza per l'anno 2007 | Euro | 450,00 |

2. Nomina di amministratori

Si ricordano le vigenti modalità per la presentazione delle candidature.

Ogni socio che abbia i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per essere eletto dall'Assemblea a far parte del Consiglio, può proporre la propria candidatura o accettarla, se proposta da altri.

I nominativi dei Soci, la cui candidatura sia stata comunicata per iscritto alla sede sociale non oltre il settimo giorno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione, saranno riportati, per conoscenza dei soci-elettori, in calce alla scheda di votazione.

Una commissione di tre Soci, tra i più anziani per appartenenza alla Società, sarà nominata dal Consiglio, per la presa d'atto e la convalida delle candidature.

Resta peraltro impregiudicato il diritto di ciascun Socio a proporre candidature, anche in sede assembleare che peraltro non verranno indicate nella scheda di votazione, ovvero il diritto di ciascun Socio a votare nominativi non indicati nella scheda di votazione.

Si ricorda che gli amministratori delle compagnie di assicurazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 186 del 24 aprile 1997, n. 186, riportati nell'Allegato 2). Peraltro, i componenti il Consiglio di Amministrazione di società quotate devono anche possedere, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto medesimo, riportati nell'Allegato 3). Si ricordano inoltre le limitazioni al cumulo degli incarichi di cui all'art. dello Statuto Sociale.

In relazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, i Soci vengono informati, con l'invio dell'avviso di convocazione, sulla facoltà, nel caso intendessero candidarsi, di depositare presso la sede sociale un'informativa riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*) unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto,

“La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona e tredici residenti in altre province.

Essi sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi. Si procede all'elezione dei Consiglieri residenti in provincia di Verona, e di quelli residenti in altre province, con votazione distinta.”

Relativamente all'assemblea indetta per il 27/28 aprile 2007, sono in scadenza, avendo comunicato la propria candidatura, i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

- per il triennio 2007-2009: Paolo Bedoni (1)
Ezio Paolo Reggia (1)
Pilade Riello (1)
Ermanno Rho (2)
Luciano Colombini (2) (3)
Aldo Poli (2)

- per il biennio 2007-2008: Pier Giorgio Ruggiero (1)
Giovannimaria Seccamani Mazzoli (2)

- per l'anno 2007: Antonio Tessitore (1)
Domingo Sugranyes Bickel (2)
Giovanni Zonin (2) (3)

Si fa presente che il Prof. Giorgio Petroni, in scadenza quale Consigliere non residente in provincia di Verona, ha formalizzato la propria intenzione di non riproporre la sua candidatura. In sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione ha designato ad essere proposto in sede assembleare quale candidato ad assumere la carica di Amministratore il Dott. Aldo Poli.

- (1) Consiglieri residenti in Provincia di Verona.
- (2) Consiglieri non residenti in Provincia di Verona.
- (3) In attuazione dell'Accordo Quadro stipulato in data 15 marzo 2007 tra la Società e la Banca Popolare di Vicenza, in esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 26 gennaio 2007 per l'avvio di una *partnership* strategica nel comparto dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina, tra gli altri, dei due Amministratori cooptati, su designazione della stessa Banca Popolare di Vicenza ed in esecuzione del citato Protocollo d'Intesa, in occasione della seduta del Consiglio del 22 febbraio 2007.

3. Nomina di componenti il Collegio Sindacale

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 2 dicembre 2006 dal Dott. Giovannimaria Seccamani Mazzoli dalla carica di componente effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, nonché del Dott. Gabriele Albertini dalla carica di sindaco supplente, in pari data il Prof. Alessandro Lai, già componente effettivo, ed il Dott. Giovanni Glisenti, già sindaco supplente, hanno assunto, rispettivamente, la carica di Presidente e di componente effettivo del Collegio medesimo.

Tenuto conto che l'incarico del Dott. Glisenti quale Sindaco Effettivo scadrà in occasione della Assemblea dei Soci, la stessa è chiamata a reintegrare la composizione del Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 2401 cod. civ..

In considerazione di quanto precede, e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la formulazione di una proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci in ordine alle candidature per la reintegrazione della composizione del Collegio Sindacale, peraltro rispondente alle disposizioni di legge vigenti in materia di requisiti di professionalità e onorabilità che devono essere posseduti dai Sindaci di società assicurative emittenti titoli quotati, di cui si dirà in appresso, il Consiglio ha designato ad essere proposti in sede assembleare quali candidati ad assumere la carica di componenti il Collegio Sindacale i signori:

- Sindaco Effettivo Dott. Luigi de Anna;
- Sindaco Supplente Dott. Massimo Ghetti;

restando con ciò inteso che, in tale ipotesi, il Dott. Giovanni Glisenti riassumerà la carica di Sindaco Supplente.

La designazione come sopra proposta tiene conto delle previsioni del citato Accordo Quadro stipulato in data 15 marzo 2007 tra la Società e la Banca Popolare di Vicenza, in virtù delle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina, tra gli altri, di un sindaco effettivo designato dalla medesima Banca Popolare di Vicenza.

Si ricorda che i componenti il Collegio Sindacale delle compagnie di assicurazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 186 del 24 aprile 1997, n. 186, riportati nell'Allegato 2), nonché quelli stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, riportati nell'Allegato 3). Si ricordano inoltre le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché le limitazioni al cumulo degli incarichi di cui all'art. 45 dello Statuto Sociale.

E' comunque impregiudicata la facoltà in capo ai Soci di indicare altri nominativi in sostituzione di quelli proposti.

4. Nomina dei probiviri

Si riportano, nell'Allegato 4), le norme statutarie attualmente previste in merito alla designazione e alle competenze del Collegio dei Probiviri.

In considerazione dell'opportunità di assicurare la formulazione di una proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci in ordine alle candidature per la nomina del Collegio dei Probiviri, in conformità alle richiamate disposizioni statutarie, il Consiglio ha designato ad essere proposti in sede assembleare quali candidati ad assumere la carica di membri effettivi, i Soci Signori:

- Avv. Pietro Clementi;
- Avv. Antonino Galice;
- Ing. Gerardo Menegazzi;;

e di membri supplenti, i Soci Signori:

- Notaio Marco Cicogna;
- Dott. Sergio Caneparo.



PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di aumento di capitale in due *tranches* con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2524, 4° comma, del codice civile, da riservarsi alla Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni e/o sue controllate, per un importo di complessivi nominali Euro 19.387.320,00 (diciannovemilionitrecentottantasettemila-trecentoventi/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.462.440 (seimilioni quattrocentosessantaduemilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre). Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le correlate modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale**



2. **Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Allegato 1)

Art. 26, 1° comma

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Art. 46, 1° comma

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26.

Art. 46, 3° comma

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 60, ultimo comma

Relativamente ai compensi agli amministratori, l'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2004 determinerà, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, il compenso di cui all'art. 46, primo comma, relativamente agli esercizi 2004 e 2005, nonché la medaglia di presenza di cui all'art. 46, terzo comma, relativamente all'esercizio 2005, applicandosi per quest'ultima all'esercizio 2004 quanto deliberato nell'Assemblea del 27 aprile 2002.

Allegato 2)

Estratto dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 186 del 24 aprile 1997.

Art. 2. Onorabilità.

Ai fini del presente decreto, il requisito dell'onorabilità ricorre se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione condizionale della pena:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari nonché dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3. Professionalità.

Gli amministratori ed i sindaci di un'impresa assicuratrice devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensione adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche; economiche od attuariali.



Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a) e c) del comma 1.

Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente e richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco in imprese assicuratrici, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.

Allegato 3)

Estratto dal Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Art. 1 - Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b) e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno 18 mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di

cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del T.U.F., e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956, n. 1423, o della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16/3/1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Allegato 4)

Estratto dal Titolo VII dello Statuto sociale

ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Probiviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.